

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse espresse in narrativa vengono richiamate integralmente;
2. Di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non è frazionabile nei dodicesimi degli stanziamenti previsti;
3. Di prendere atto del verbale del Consiglio di Amministrazione n. 52 del 07/12/2021 il Presidente domanda al direttore di variare l'impegno n.231 del 05/10/2021 dall'AS ENDALS Regionale alla sezione di Avellino per il supporto alle attività sportive e amministrative;
4. Di recepire la quantificazione del costo mensile dei servizi erogati dalla ENDAS e quantificati in per mesi tre 39.990,00, come precedente convenzione/ affiliazione approvata e stipulata dal Presidente Mario Miano;
5. Di provvedere al pagamento dei costi sostenuti per il servizio da parte dell'ENDAS;
6. Di inoltrare la presente determinazione al Consiglio di Amministrazione per i provvedimenti consequenziali da adottarsi entro il termine di 60 giorni, decorso il quale la presente è da intendersi ratificata;
7. Di dare atto che per la suddetta procedura è stato acquisito il seguente n. **CIG: ZDF3A5C280**;
8. Di dare altresì atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito web dell'Ente in ottemperanza alla normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianluca Volpe



DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
N. 75 del 14/03/2023

DETERMINA GESTIONE PISCINA "POSEIDONE" - AS ENDAS
CIG: ZDF3A5C280

Premesso che

- il Comune di Capaccio con delibera di consiglio comunale n. 96 del 29/11/2012 ha costituito l'Azienda Speciale Comunale "Paistom" quale Ente Strumentale del Comune, ai sensi dell'art.114 di D.Lgs.267/2000, per la gestione dei seguenti servizi: manutenzione del patrimonio beni di utilizzo pubblico, viario comunale, cunette e segnaletica stradale, verde pubblico, cimiteriali, spiagge pubbliche, idrici comunali, turismo e spettacolo, informatici al cittadino e di back e front end;
- con deliberazione di C.C. n. 96 del 29/11/2012 veniva deliberata la costituzione dell'Azienda Speciale Paistom;
- in data 04/12/2012 è stato formalmente sottoscritto l'atto costitutivo dell'Azienda Speciale "Paistom" e registrato al repertorio dell'Ente con n. 3899;
- il Comune di Capaccio con atto consiliare n. 103 di 14/12/2012 ha:
 - preso atto della formale costituzione dell'Azienda Speciale "Paistom" e della nomina del Consiglio di Amministrazione e del Direttore;
 - approvato lo Statuto dell'Azienda Speciale "Paistom";
 - approvato il Piano – programma contenente la relazione sulle attività gestionale amministrativa – contabile e sulla situazione economica-finanziaria per il quinquennio 2013/2015;
 - approvato lo schema di convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per la gestione dei servizi pubblici in modo strumentale;
- è stata sottoscritta la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom";
- il Direttore, ai sensi di Statuto, ha i poteri gestionali ed organizzativi analoghi ai Dirigenti degli Enti Locali;
- per analogia, trattandosi di Azienda Speciale Comunale si applicano le norme del TUEL;
- con deliberazione di C.C. n. 87 del 26/09/2013, è stata approvata la modifica all'oggetto sociale dell'Azienda Speciale Paistom;
- con deliberazione consiliare n. 97 del 26/11/2013 si è provveduto a modificarne lo Statuto;
- che con decreto sindacale prot. n. 27359 del 23/07/2020, notificato il 23.07.2020, è stato nominato Direttore Generale dell'A.S. Paistom srl il Dott. Gianluca Volpe;

Visto il D.Lgs 267/2000, recante il TUEL ed in particolare, l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Dato atto che Al Direttore dell'Azienda Speciale Paistom spetta la responsabilità gestionale dell'Azienda stessa, ed in particolare, egli sovrintende all'attività tecnico-amministrativa, commerciale, finanziaria in autonomia decisionale;

Richiamate

- la delibera di C.C. n.13 del 28/01/2015 con la quale i servizi della società Sele-Calore s.r.l. sono stati trasferiti alla azienda speciale Paistom;
- la delibera di Consiglio Comunale n.34 del 13/05/2016 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio con l'avvio dei nuovi servizi così come approvati e rimodulati, relativo all'annualità 2016;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l'anno 2016, sottoscritta in data 21/06/2016;
- la delibera consiliare n. 69 del 12/07/2016 di riapprovazione per conferma della delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 13/05/2016;



PAISTOM

AZIENDA SPECIALE COMUNALE
di Capaccio Paestum

- la delibera di Consiglio Comunale n.18 del 20/04/2017 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio dei servizi così come approvati e rimodulati, relativo alle annualità 2017/2019;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per le annualità 2017/2019, sottoscritta in data 09/05/2017;
- la delibera del Commissario Straordinario n. 17 del 28/03/2019 con i poteri del Consiglio Comunale, di approvazione del piano economico finanziario dell'annualità 2019;
- a convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l'annualità 2019, sottoscritta in data 20/05/2019;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 30/12/2020 di approvazione del piano programma 2020/2022;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30/02/2022 di approvazione del piano programma 2022/2024;

Visti e richiamati:

- a) l'art. 151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- b) l'art.163, 1° comma, del TUEL: che recita: "Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato";
- c) l'art. 163, comma 5, del TUEL, che precisa: "nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
 - a) tassativamente regolate dalla legge;
 - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti."

Considerato che

- con delibera di G.C. n. 133 del 12/03/2018 si è provveduto ad affidare all'Azienda Speciale Paistom il servizio gestione dell'impianto sportivo comunale per le attività natatorie, istituendo pertanto il servizio a "domanda individuale" sulla base del piano di gestione della piscina comunale Poseidone, caratterizzato dall'introito dei corrispettivi direttamente da parte dell'Ente Comune di Capaccio Paestum e dal rimborso delle spese sostenute dalla Paistom da parte dell'Ente medesimo, previa rendicontazione;
- con delibera n. 223 del 03/10/2019 la Giunta ha espresso l'indirizzo di affidare, la gestione della Piscina comunale "Poseidone" alla Paistom, in via straordinaria e temporanea sino all'espletamento della gara ad evidenza pubblica;
- con nota prot. 315 del 05/12/2019 il Presidente della Paistom ha avviato indagini di mercato al fine di acquisire una proposta da parte di n.3 Enti di promozione sportiva;
- in data 09/12/2019 è avvenuta la consegna dell'impianto natatorio, giusto verbale agli atti;
- l'ENDAS ha formulato la propria proposta tecnica-economica-organizzativa, che prevedeva tra l'altro l'affiliazione della Paistom alla suddetta associazione;



PAISTOM

AZIENDA SPECIALE COMUNALE
di Capaccio Paestum

- con verbale del 30/12/2019 il Consiglio di Amministrazione della Paistom ha stabilito di avviare la gestione straordinaria e temporanea della piscina, con conseguente affiliazione con l'ENDAS, sulla base dei seguenti principi inderogabili:
 - 1) adesione ad un soggetto idoneo alla pratica sportiva, oper legis;
 - 2) copertura assicurativa di tutti gli utenti della struttura sportiva;
 - 3) erogazione da parte dell'Associazione di servizi istituzionali mediante la messa a disposizione di attività di back e front office;
- per quanto testé considerato, all'Azienda residuano compiti di responsabilità, vigilanza, controllo, manutenzione e custodia dell'impianto e, parimenti, spettano rimborsi di spesa sulla base di rendicontazione per ogni onere da essa sostenuto, il tutto sulla base di un piano di previsione preliminare;
- ad oggi la Paistom è soggetto affiliato all'ENDAS, così come richiesto dal CDA;
- in data 06/01/2020 la Paistom ha richiesto all'ENDAS la erogazione dei servizi istituzionali di back office e front office, ivi inclusa la disponibilità di personale qualificato alla erogazione di servizi di pratica sportiva/natatoria;
- in data 16/01/2020 la Paistom ha inoltrato all'Ente una prima e preliminare formulazione di piano di costi e ricavi;
- l'ENDAS, ai fini di rendicontare l'erogazione dei propri servizi e l'articolazione del proprio organigramma destinato ai servizi in questione, ha inoltrato alla Paistom la quantificazione dei corrispettivi ad essa spettanti, quantificati in prima battuta in Euro 7.282,00 mensili;
- con la deliberazione di Giunta Comunale n.466 del 09/09/2020 con la quale è stato autorizzato il responsabile di Area P.O. - servizio Patrimonio e Demanio ad affidare il servizio di gestione strumentale della piscina comunale Poseidone all'Azienda Speciale Paistom
- con determinazione n.1701 del 25/09/2020 del Responsabile del servizio Patrimonio del Comune di affidamento all'Azienda Speciale Paistom del servizio di gestione della piscina comunale fino al 31/12/2020,
- con determina n. 52 del 27/09/2021 del Responsabile del servizio Patrimonio del Comune approva atto di convenzione ai sensi della delibera n.466 del 09/09/2020 di affidamento all'Azienda Speciale Paistom;
- con verbale n 49 del Consiglio di Amministrazione del 02/09/2021 con il quale da mandato al presidente di proseguire l'affiliazione con l'AS ENDAS per il supporto alle attività sportive e amministrative e di integrare il supporto per le attività sportive l'Associazione A.S.Confederata di Eboli;
- con nota prot.448 del 29/11/2021 l'AS ENDAS chiede la variazione, per motivi tecnici, dall'associazione Regionale all'associazione di Avellino con CF 95079290631;
- con verbale del Consiglio di Amministrazione n. 52 del 07/12/2021 il Presidente comunica al direttore di variare l'impegno n.231 del 05/10/2021 dall'AS ENDAS Regionale alla sezione di Avellino per il supporto alle attività sportive e amministrative;

Ritenuto, pertanto, di dare corso provvisorio alle obbligazioni scaturenti dal rapporto con la ENDAS;

Rilevato che per la presente procedura è stato acquisito il seguente **CIG: ZDF3A5C280**;

Ritenuto di provvedere in merito

Richiamato lo Statuto societario;

Visto: l'art. 107 del D. Lgvo. 267 del 18/08/2000;

Vista: la L. 241/1990;

Visto: il D. Lgs n.50/2016;

Visto il Piano-Programma dell'Azienda Speciale Paistom;